

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Contrasto tra dispositivo e motivazione: prevale la motivazione

Nel rito di cognizione ordinaria l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza.

NDR: in senso conforme Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.10.2017, n. 23768

...omissis...

Rilevato in fatto che:

xxxx con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7.4.014, emessa nel giudizio da lei promosso per ottenere la separazione dal marito xxxx nei capi in cui ha respinto il motivo del suo gravame che lamentava l'errata ripartizione da parte del primo giudice delle spese straordinarie per i figli, poste a carico della controparte nella sola misura del 50%, ed in cui, accogliendo l'appello incidentale xxxx ha addebitato la separazione ad entrambi i coniugi.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

La ricorrente ha ricevuto tempestiva comunicazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d'udienza ed ha depositato memoria con la quale fa presente che la notifica del ricorso eseguita nei confronti del coniuge non è andata a buon fine.

Considerato in diritto che:

xxxxx con il primo mezzo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, che avrebbe ritenuto equa la ripartizione fra i coniugi delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli nella misura del 50% in base al presupposto, del tutto indimostrato, che ella, al pari del marito, sia percettrice di modesti redditi in nero.

Col secondo assume la nullità della sentenza per l'insanabile contraddizione, sul punto, fra la motivazione ed il dispositivo, nel quale le spese straordinarie sono state poste interamente a carico di xxxx

Con il terzo, denunciando violazione degli artt. 155 e 116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, lamenta che la corte del merito le abbia addebitato la separazione.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la corte del merito ha ritenuto equa la ripartizione delle spese stabilita dal primo giudice in base alle circostanze, non contestate, che entrambi i coniugi versano in stato di disoccupazione ma hanno la disponibilità di un appartamento confortevole, mentre ha meramente supposto ("eventualmente") che sia l'uno che l'altra riescano a vivere ed a mantenere la prole grazie alla percezione di modesti redditi in nero.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione, nel merito, della vicenda processuale, senza che sia indicato il fatto decisivo-oggetto di contraddittorio - che il giudice d'appello avrebbe ignorato e che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto della domanda di addebito proposta da E..

Il secondo motivo è infondato, sia perchè la mancata precisazione, nel dispositivo della sentenza, dell'obbligo di corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% appare frutto di un'evidente omissione materiale, emendabile col procedimento di correzione, sia perchè nel rito di cognizione ordinaria, cui è soggetto il presente giudizio, l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza(Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06).

Il ricorso deve in conclusione essere integralmente respinto.

Non v'è necessità di assegnare alla ricorrente un termine per rinotificare il ricorso al coniuge, onde integrare il contraddittorio nei suoi confronti, trattandosi di attività che, essendo del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio, risulterebbe in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo(Cass. nn. 891/2016, S.U. n. 23542/015).

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione